



DETERMINAZIONE: COPIA

Determinazione

n° 977

del 27/06/2013

SERVIZIO N. V

Oggetto: Servizio di apertura e custodia del Museo delle Miniere di Mercurio del Monte Amiata (Santa Fiora) - incarico all'Associazione Culturale Minatori per il Museo di Santa Fiora - impegno di spesa

L'anno duemilatredecim, addì ventisette del mese di giugno alle ore 10:00 nella sede dell'Ente, ai sensi dell'art. 41 dello Statuto, assume la seguente determinazione:

IL SEGRETARIO: SIG. ALDO COPPI

IL SEGRETARIO

VISTA la proposta di determinazione redatta dal Responsabile del procedimento Sig. Mario Cipriani, riguardante: "Servizio di apertura e custodia del Museo delle Miniere di Mercurio del Monte Amiata (Santa Fiora) - incarico all'Associazione Culturale Minatori per il Museo di Santa Fiora - impegno di spesa"

CONSTATATO che la proposta contiene tutti gli elementi della Determinazione per cui la stessa può essere approvata integralmente;

ACQUISTITO il visto favorevole di regolarità contabile, relativo alla copertura finanziaria, espresso dal R.U.R. come previsto dall'art. 151, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000;

CONSTATATO che il provvedimento ricade nella competenza del Segretario, ai sensi dell'art. 41 dello Statuto vigente e del Regolamento Uffici e Servizi dell'Ente approvato dalla Giunta Esecutiva con atto n. 61 del 02.04.1998;

CONSTATATO che l'argomento ricade nella competenza del Servizio N. 5;

CONSIDERATO che con il presente provvedimento si dà luogo ad attività amministrativa di carattere gestionale che ricade nella competenza del Dirigente incaricato ai sensi del combinato disposto dalle seguenti norme:

- Art. 107 del D.Lgs. 267/2000, Art. 3 comma 2 del D.Lgs n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni; Artt. 41 e 43 dello Statuto; Art. 3 del Regolamento Ordinamento Uffici;

VISTO il P.E.G. dell'anno di riferimento con il quale venivano assegnati ai Dirigenti i capitoli riservati alla loro gestione ai sensi dell'Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il Regolamento per la disciplina delle Determinazioni approvato dalla Assembla con delibera n. 68 del 22.11.1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo statuto approvato dai consigli comunali di ciascun comune aderente all'unione e pubblicato nei termini di legge sui siti on-line dei comuni associati e sul BURJ Parte Seconda n. 45 del 07/11/2012 - Supplemento n. 142;

DETERMINA

1. Di approvare, così come approva, integralmente la proposta di determinazione che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. Di imputare la spesa complessiva di € 5.000,00 al Cap. 99.00/2013 come meglio specificato in proposta.



MU - 2013 - 12

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

UFFICIO PROPONENTE:

MUSEI

OGGETTO: Servizio di apertura e custodia del Museo delle Miniere di Mercurio del Monte Amiata (Santa Fiora) - incarico all'Associazione Culturale Minatori per il Museo di Santa Fiora - impegno di spesa

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
EX ART. 151 COMMA 4°, DEL D.LGS. 18/08/2000 N° 267.

Capitolo	Oggetto Capitolo	Anno Rif.	Disponibilità	Importo	Num. Imp. Inform.	Data Imp. Inform.	Num. Atto Imp.	Data Atto Imp.
99.00		2013		5.000,00	489	27-06-13	977	27-06-13

Si attesta che le somme IMPEGNATE con il presente atto trovano copertura nei capitoli descritti analiticamente nel precedente prospetto. Attesta altresì che i presenti impegni sono stati registrati nelle scritture dell'Ente ai numeri sopra descritti.

L'ISTRUTTORE ADDETTO ALLA
U. OP. SEMPLICE RAGIONERIA

Petrelli Brunotti Antonella

Attestazione di avvenuta pubblicazione ai sensi dell'ART. 18 LEGGE 7 AGOSTO 2012 N. 134
"AMMINISTRAZIONE APERTA" ELENCO SOGGETTI BENEFICIARI CONTRIBUTI/CORRISPETTIVI

Il presente atto non rientra nella casistica di cui al precedente punto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

[Handwritten signature]

Arcidosso

CIG: Z850ARB247

Al Dirigente del Servizio V
Segretario Generale
Sig. Aldo COPPI

Sede

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

OGGETTO: Servizio di apertura e custodia del Museo delle Miniere di Mercurio del Monte Amiata (Santa Fiora) – incarico all'Associazione Culturale Minatori per il Museo di Santa Fiora - impegno di spesa

L'Ufficio del *Sistema Museale Amiata*

PREMESSO CHE:

- con D.C. n.5 del 25/05/2004 e D.C. n. 25 del 28/09/2004 la Comunità Montana Amiata Grossetana è stata delegata da tutti i Comuni del suo comprensorio all'esercizio delle funzioni amministrative e alla gestione associata dei servizi relativi ai Musei (livello minimo di integrazione)
- a tal fine la Comunità Montana Amiata Grossetana ha appositamente istituito il *Sistema Museale Amiata*, connesso alla Rete dei Musei della Maremma della provincia di Grosseto
- il *Sistema Museale Amiata* è disciplinato dal Regolamento approvato con D.C. n. 25 del 28/09/2004
- conforme al Regolamento il *Sistema Museale Amiata* deve garantire la valorizzazione e promozione culturale del territorio mettendo a disposizione della popolazione dell'Amiata e dei visitatori occasionali e turisti tutti i musei che vi aderiscono adeguando le aperture al pubblico, la custodia e le visite guidate.
- Con decorrenza 01.01.2012 la Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana è succeduta alla soppressa Comunità Montana Amiata Grossetana in tutti rapporti attivi e passivi dalla stessa instaurati.
- Che con D.D. n. 1415 del 05.10.2010 si provvedeva ad affidare l'incarico all'Associazione "Minatori per il Museo" C.F./P.I. 01292560537, tramite affidamento diretto, del servizio di apertura e custodia del Museo delle Miniere di Mercurio del Monte Amiata aderente al Sistema Museale Amiata Grossetano, collocato al piano terra del palazzo Comunale di Santa Fiora, allo scopo di essere destinato alla promozione della cultura, della storia e della tradizione mineraria di Santa Fiora e dell'Amiata, sottoscrivendo con l'Associazione stessa una convenzione disciplinante il rapporto.
- Che con D.D. n. 424/2011 si provvedeva ad affidare l'incarico all'Associazione Culturale Minatori per il Museo C.F./P.I. 01292560537, tramite affidamento diretto, del servizio di apertura e custodia del Museo delle Miniere di Mercurio del Monte Amiata, già

conferito per tre anni con D.D. n. 1415 del 05/10/2010 sulla base della precedente convenzione n. 1018 del 26/08/2008 "Convenzione per la gestione del Museo delle Miniere e dei Minatori e delle attività culturali ad esso connesse" in virtù della G.E. n. 49 del 2008.

- Che con Deliberazione della G.E. n. 66 del 06/06/2012 si approvava il calendario di apertura e custodia del Museo nel 2012 e si provvedeva all'affidamento diretto del servizio in virtù della normativa vigente in materia di Associazioni di volontariato e in virtù della D.D. n. 1415 del 05/10/2010.
- con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 98 del 24/06/2013 si approvava il calendario di apertura e custodia del Museo delle Miniere di Mercurio del Monte Amiata – Santa Fiore, stagione 2013 – 2014 per un totale complessivo di 1292 ore dal 01/07/2013 al 31/08/2014. In particolare si decideva in ordine allo affidamento a soggetti terzi dei servizi organizzativi tipici di conduzione dei siti museali:

«L'apertura e custodia del sito museale ha inizio e durata dal 01/07/2013 al 31/08/2014 per un totale complessivo di 1292 ore. Per i mesi di Luglio e Agosto 2013 sono previste 369 ore di apertura: per questo periodo è ancora in corso di validità il servizio di apertura e custodia del museo già affidato alla Associazione Minatori per il Museo con scadenza 2014. Il Dirigente, con proprio atto di natura gestionale, provvederà a formalizzare l'affidamento diretto del Servizio per l'anno in corso dettando le condizioni dello stesso in virtù della normativa vigente in materia di associazioni di volontariato (art. 30 del D.Lgs n. 163/2006 comma 1); in virtù della Legge n. 266 del 11/08/1991 art. nn. 2,3, 5, 6, 7; in virtù della L.R. 26/04/1993 n. 28, art. nn. 3, 10, 12, 13). Per quanto concerne il contributo da assegnare alla Associazione culturale "Minatori per il Museo", essendo iscritta all'albo Regionale del volontariato, il contributo sarà commisurato alle spese effettive che l'Associazione avrà sostenuto, dovendo integrare il personale volontario con personale specializzato eventualmente necessario. Il contributo sarà definito ed impegnato successivamente in quanto tale struttura provvede ad integrare con appositi progetti, e quindi con mezzi propri, le somme necessarie al raggiungimento degli obiettivi di orario previsti per tutta la stagione, e il contributo non potrà e dovrà essere superiore a 5.000,00 euro».

CONSIDERATO CHE :

- Anche per la stagione in corso 2013 – 2014 in virtù della vigenza della suddetta convenzione si intende riconfermare l'affidamento diretto del servizio di apertura e custodia del Museo delle Miniere alla Associazione "Minatori per il Museo".
- La cifra stimata per il rimborso spese alla Associazione per l'espletamento del suddetto Servizio è di € 5.000,00.
- Come da Dichiarazione Sostitutiva redatta dall'Associazione Minatori per il Museo (prot. n. 0005526 del 20.08.2011), la stessa attesta di essere esonerata dalla presentazione del DURC.
- Le attività sopra descritte sono prive di rilevanza economica in quanto non sono dirette alla produzione ed allo scambio di beni e servizi su una determinata posizione di mercato (art. 2802 c.c.) e si constata nella stessa l'assenza di un precipuo scopo di lucro così come la impossibilità di trovare sul mercato concorrenti per tale tipo di attività;

VISTO che l'art. 30 del D.Lgs., n. 163/2006 al comma 1) precisa che, salvo quanto disposto dall'art. stesso, le disposizioni del codice non si applicano alle concessioni di servizi.

Lo stesso articolo stabilisce che la scelta del concessionario può avvenire anche derogando alla gara informale ove non sussistano soggetti qualificati in relazione all'oggetto della convenzione da contrapporre.

VISTA la legge 11.08.1991, n. 266 "legge quadro sul volontariato" ed in particolare:

<<...

ART. 2 Attività di volontariato.

1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.

ART. 3. Organizzazioni di volontariato (con particolare riferimento ai commi 1, 4 e 5).

1. È considerato organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'articolo 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta.
5. Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.

ART. 5. Risorse economiche.

Il quale prevede che le organizzazioni di volontariato traggano le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento della propria attività, tra l'altro, da:

- c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

2. Le organizzazioni di volontariato, prive di personalità giuridica, iscritte nei registri di cui all'articolo 6, possono acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività. Possono inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786 del codice civile, accettare donazioni e, con beneficio d'inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli accordi, dall'atto costitutivo e dallo statuto.

3. I beni di cui al comma 2 sono intestati alle organizzazioni. Ai fini della trascrizione dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.

4. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni di volontariato, ed indipendentemente dalla loro forma giuridica, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti, o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.

ART. 6. Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni e dalle province autonome.

Il quale, tra l'altro, disciplina la istituzione e la tenuta dei registri regionali generali ed in particolare al comma 2 prevede:

<<...

2. L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali, secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8.

ART. 7. Convenzioni

il quale prevede:

<<...

1. Lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'articolo 6 e che dimostrino attitudine e capacità operativa.
2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di rimborso delle spese.
3. La copertura assicurativa di cui all'articolo 4 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.

...>>

VISTA la L.R. 26 aprile 1993, n. 28 "Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti Locali e gli altri Enti Pubblici - Istituzione del registro delle organizzazioni del volontariato" ed in particolare:

- Art. 3 comma 2) il quale prevede che le organizzazioni di volontariato possono avvalersi di prestazioni di lavoratori dipendenti od autonomi solo per lo svolgimento di attività per cui sia richiesta una specifica professionalità o, in caso di particolari esigenze dell'organizzazione, da attività necessarie ad assicurarne il regolare funzionamento;
- Art. 10 che prevede la possibilità per gli enti locali di stipulare convenzioni con le Associazioni di volontariato per contribuire alla realizzazione di programmi di interesse locale.
La norma disciplina con sufficiente dettaglio i contenuti delle convenzioni.
- Art. 12 che disciplina i requisiti ed i criteri che danno titolo di priorità nella scelta delle organizzazioni di volontariato per la stipula di convenzioni.
- Art. 13 che prevede che gli Enti Locali con provvedimento motivato, procedono alla approvazione ed alla stipula di convenzioni conformi a quanto previsto dall'art. 10 con organizzazioni di volontariato specificamente individuate sulla base dei criteri prefissati all'art. 12;

CONSTATATO CHE:

- l'Associazione Minatori per il Musco è iscritta nel registro regionale delle organizzazioni del volontariato della Regione Toscana - sezione provinciale - con D.D. Provincia di Grosseto n. 2496 del 06.08. 2010, dando atto che la stessa opera nel settore "Attività culturali e di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali";
- l'Associazione Minatori per il Musco è in possesso delle caratteristiche tecniche e dei requisiti professionali nonché delle esperienze che garantiscano la qualità e l'esperienze necessarie per l'espletamento delle attività;

PROPONE

Al Dirigente Sig. Segretario Aldo Coppi di voler adottare un atto con il quale:


1. Di approvare la parte narrativa del presente atto che contiene i presupposti in fatto e le ragioni giuridiche che motivano le seguenti decisioni:
2. Di disporre in virtù della convenzione vigente stipulata con la Associazione di volontariato "Minatori per il Museo" in data 26/08/2008 Rep n. 1018 che la associazione stessa assicuri il servizio di apertura e custodia del sito museale "Museo delle Miniere di Mercurio del Monte Amiata" secondo il seguente calendario:

Mese	Ore preventivate
Luglio 2013	159
Agosto 2013	210
Settembre 2013	54
Ottobre 2013	60
Novembre 2013	72
Dicembre 2013	123
Gennaio 2014	53
Febbraio 2014	28
Marzo 2014	52
Aprile 2014	107
Maggio 2014	57
Giugno 2014	56
Luglio 2014	118
Agosto 2014	143

3. in conseguenza di quanto al punto 2 è riconfermato l'affidamento diretto del servizio di apertura e custodia del Museo delle Miniere di Mercurio del Monte Amiata stagione 2013/2014 alla Associazione "Minatori per il Museo", C.F./P.I. 01292560537.
4. Di dare atto che le attività di cui sopra dovranno essere assicurate dalla Associazione Minatori per il Museo sia a mezzo dei volontari associati e non, sia di personale legato da rapporto di lavoro subordinato o lavoro autonomo o altre forme di lavoro flessibile.
5. Di dare atto che alla Associazione Minatori per il Museo verranno rimborsate le spese effettivamente sostenute per il servizio e quindi per realizzare gli interventi che per loro natura, specificità e complessità non possono essere svolti dai volontari;
6. Di dare atto che alla Associazione Minatori per il Museo verranno rimborsate le spese effettivamente sostenute di apertura e custodia del Museo delle Miniere di Mercurio del Monte Amiata, subordinando la relativa liquidazione alla presentazione di idonea rendicontazione, completa di tutti i documenti giustificativi delle spese sostenute. In particolare dovranno pervenire documenti relativi a:
 - l'elenco dei volontari partecipanti alle aperture e alla cura della struttura;
 - la necessità di impiegare personale con contratti di collaborazione occasionale e per specifici obiettivi, non riuscendo a soddisfare le necessità del Museo con il solo personale volontario;
 - che l'Associazione "Minatori per il Museo" è regolarmente iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni di Volontariato;

7. Di impegnare la cifra di € 5.000,00 al cap. 99.00/2013 dove esistono le necessarie disponibilità, quale somma presunta per la copertura dei rimborsi spesa che la Associazione Minatori per il Musco dovrà presentare a rendiconto.

L'Addetto al Servizio
Mario Cipriani



Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO
Fto ALDO COPPI

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

L),

IL SEGRETARIO
ALDO COPPI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line in apposita sezione "Albo Pretorio" del sito Web Istituzionale dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana¹, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 legge 18 Giugno 2009 n. 69), per quindici giorni consecutivi

dal 13 FEB. 2014

al 28 FEB. 2014

come misura di conoscenza collettiva.

13 FEB. 2014

Arcidosso Il

IL SEGRETARIO
ALDO COPPI

La presente Determinazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma 4 art. 151 del D.Lgs. 267/2000

il giorno 27-06-2013 per apposizione visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria



VIENE



NON VIENE

Segnalare al Nucleo di Valutazione con sede presso l'Ufficio Ragioneria per il controllo interno di gestione ai fini e per gli effetti dell'Art. 26 L. 488/99 comma 3 Bis e per il referto art. 198/Bis D.Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO
ALDO COPPI